

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"GRUPPO ITALIANO SALUTE E GENERE ETS"

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione "GRUPPO ITALIANO SALUTE E GENERE ETS", in sigla "GISEG ETS", da ora in avanti denominata "associazione"

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

L'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di BARI, attualmente alla Strada Torre di Mizzo n. 9.

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo e senza che ciò costituisca modifica statutaria, potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato ovvero istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici al fine di garantire il conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento e liquidazione.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini politici e non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui al paragrafo successivo, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare, lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere iniziative finalizzate alla creazione di network di soggetti interessati alla salute e medicina di genere che svolgono la propria attività in ambito di prevenzione, cura e ricerca.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione svolge le seguenti attività di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017:

- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e po-

litici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

Nello specifico, le attività svolte dall'Associazione possono essere così di seguito riassunte:

- Promozione di iniziative finalizzate a sollecitare l'attenzione alla cultura e all'aggiornamento professionale sia in ambito sanitario che in altri contesti interessati alla conoscenza di salute e medicina di genere;
- Promozione e sviluppo di un modello di integrazione tra la ricerca clinica e quella epidemiologica e sanitaria nello studio delle patologie a maggior impatto socio- sanitario;
- Promozione di programmi di ricerca orientati allo studio di indicatori sesso/genere specifici, fattori di rischio, outcomes (mortalità, morbosità e disabilità), impatto socio-economico e consumo di risorse nelle patologie a maggior impatto sociale e sanitario (cronicità, malattie oncologiche, ecc) per tutti gli ambiti di valutazione (epidemiologia, fisiopatologia, clinica e terapia);
- Partecipazione a programmi di produzione e revisione di Linee guida e Buone pratiche cliniche;
- Promozione della conoscenza ed utilizzo di strumenti innovativi (Intelligenza artificiale) utili allo sviluppo della medicina genere-specifica;
- Promozione di modelli di studio multidisciplinare orientati alla creazione di reti multicompetenti (umanistiche, sociologiche, economiche, culturali, tecniche, etc.);
- Organizzazione di strutture sociali e sanitarie orientate all'applicazione delle differenze di genere nei vari settori;
- Studio e analisi di linee operative di collaborazione tra l'area della ricerca e l'area di direzione strategica della Organizzazione Sanitaria, finalizzate alla valutazione della qualità delle prestazioni erogate;
- Interazione con Istituzioni ed amministrazioni pubbliche;
- Sviluppo di progetti di trasferimento delle conoscenze acquisite sulla salute e la medicina di genere attraverso documenti, congressi, corsi di aggiornamento, masters.

Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione collabora con Organismi nazionali ed internazionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del



Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può partecipare a bandi pubblici locali, regionali, nazionali ed europei, per ottenere contributi finalizzati alla realizzazione delle attività e al perseguimento dei fini istituzionali.

ART. 3

Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti pubblici e privati e/o Associazioni che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e conoscenza in ambito medico, sanitario e non. Tali associati devono essere in grado di rispettare le regole fissate dal Consiglio direttivo e devono condividere gli obiettivi della Associazione e sostenerne le iniziative

Tutti coloro che intendono essere ammessi all'Associazione in qualità di associato dovranno redigere e presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo in caso di rigetto della domanda deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Il giudizio del Consiglio è insindacabile ed inappellabile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci onorari;
- Soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, ovvero coloro che

aderiscono all'Associazione entro sei mesi dalla stipulazione dell'atto costitutivo versando una quota iniziale. Essi sono tenuti al versamento annuale della quota associativa ordinaria. Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo e partecipano allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione. Sono soci onorari coloro che vengono nominati tali con deliberazione del Consiglio direttivo per particolari benemeritenze, avendo acquisito particolari meriti nelle discipline che caratterizzano l'Associazione. La suddetta categoria di associati è esonerata dall'obbligo di versamento annuale della quota partecipativa.

Sono soci sostenitori coloro che sono nominati tali con delibera del consiglio direttivo e sono coloro che contribuiscono al buon funzionamento dell'Associazione mediante elargizioni e/o donazioni, nelle modalità determinate dal Consiglio medesimo. La durata è annuale e sono tenuti al versamento annuale della quota associativa ordinaria.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, la quale esclude espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Perdita della qualifica di associato

Tutti gli associati (fondatori, ordinari, onorari e sostenitori) godono del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali e sono tenuti (ad eccezione degli associati onorari) al versamento annuale della quota associativa, secondo i termini e nella misura stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. La qualifica di associato è anch'essa intrasmissibile nonché a tempo indeterminato, fermo restando le seguenti cause di scioglimento del rapporto associativo:

- dimissione volontaria mediante esercizio del diritto di recesso, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- radiazione deliberata all'unanimità dai componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'associazione; avverso tale delibera è ammesso ricorso da presentare all'Assemblea;
- decesso;
- morosità nel versamento delle quote associative.

L'esclusione deve essere comunicata per iscritto all'interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, che può fare ricorso all'Assemblea dei soci che deciderà nella prima riunione utile. Nelle more della decisione l'associato è da



considerarsi comunque sospeso e non potrà partecipare alle attività associative.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività associative;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo

ART. 5

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente, il Vicepresidente del consiglio direttivo e il Segretario-Tesoriere;
- Il Presidente onorario;
- Il Comitato Scientifico
- Le Sezioni Regionali
- l'Organo di controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'azione degli associati e del Consiglio direttivo viene svolta gratuitamente nel rispetto delle leggi vigenti.

ART. 6

Assemblea

L'Assemblea è l'organo costituito ed organizzato secondo quanto disposto dall'art. 24 del Codice del Terzo settore.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, anche via pec o con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.



ART. 7

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo costituito ed organizzato secondo quanto disposto dall'art. 26 del Codice del Terzo Settore. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e sette nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

ART. 8

Presidente - Vice Presidente - Segretario-Tesoriere

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo unitamente al Vice Presidente e al Segretario - Tesoriere, tra i componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente, come il Consiglio direttivo, è rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti;
- e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;
- f) nominare collaboratori dell'organizzazione.

Il Presidente, in caso di parità di voti all'interno del consiglio direttivo, avrà due voti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario-Tesoriere ha le funzioni di sovrintendere alle attività dell'Associazione, firmare l'ordinaria corrispondenza sociale riguardante gli atti di gestione dell'Associazione e predisporre i bilanci

Il Presidente dell'Associazione e i Consiglieri non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate, sostenute in ragione dell'ufficio.

ART. 9

Presidente onorario

Il Presidente onorario è una carica onorifica e non ha la rappresentanza legale dell'ente ed è scelto dal consiglio direttivo tra professionisti, intellettuali e personalità di chiara fama o di rilevanza nazionale, che consentano di dare lustro

all'associazione.

Il Presidente onorario viene scelto tra tutti i nomi proposti dai componenti del consiglio a maggioranza.

Il Presidente onorario dura in carica quanto il consiglio direttivo che lo ha nominato e, come esso, è rieleggibile.

Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ART. 10

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo propositivo, tecnico e di supporto scientifico dell'Associazione. Esso è composto da membri scelti tra persone di provato valore nel campo dello studio della medicina di genere e di altre discipline a livello nazionale ed internazionale ed è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina, ad ogni rinnovo, il numero dei membri.

Il Comitato Scientifico è presieduto da un suo Presidente, che viene nominato dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato Scientifico sono preferibilmente esterni al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico coadiuva il Consiglio Direttivo nella definizione della strategia dell'Associazione fornendo un'opera di consulenza nei vari ambiti della ricerca scientifica.

Il Comitato Scientifico propone iniziative di ricerca scientifica, valuta l'impiego dei fondi disponibili per le ricerche e le richieste di finanziamento finalizzate a progetti di ricerca.

I componenti del Comitato Scientifico restano in carica per 4 (quattro) anni ed i relativi componenti sono rieleggibili senza limiti di numero di mandati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha diritto di presenziare alle riunioni del Comitato Scientifico, con facoltà di intervento propositivo e consultivo.

ART. 11

Le Sezioni Regionali

Le sezioni regionali costituiscono l'articolazione territoriale dell'Associazione ed operano a livello locale con il compito di decentrare e ampliare l'attività scientifica, formativa e divulgativa, adattandola al contesto della specifica area geografica al fine di facilitare la partecipazione e l'impatto locale.

Funzioni principali delle sezioni regionali sono:

1. Organizzazione di eventi locali
Congressi, seminari, corsi ECM, workshop tematici rivolti a professionisti, ricercatori o studenti del territorio.
2. Promozione della ricerca locale
Sostengono o coordinano progetti di ricerca a livello regionale, talvolta in collaborazione con università, ospedali o enti pubblici locali.
3. Collegamento con le istituzioni del territorio
Favoriscono i rapporti tra la società scientifica e le istituzioni sanitarie, amministrative o educative locali (es. ASL, Regioni, Scuole di Specializzazione).

4. Reclutamento e coinvolgimento dei soci

Agevolano la partecipazione dei soci residenti nella regione e offrono un punto di riferimento più diretto rispetto alla sede nazionale.

Le sezioni regionali non hanno attività amministrativa e convergono nell'attività nazionale

ART. 12

Amici dell'Associazione

Sono "amici" dell'associazione coloro che, nonostante non desiderino diventare associati, effettuano donazioni o contribuiscono alla vita e alle finalità della associazione in altro modo e comunque secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea ordinaria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge dura in carica 4 (quattro) anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica. I suoi componenti possono essere rinominati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

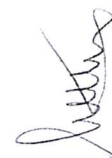
L'Organo di controllo svolge attività di vigilanza sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. in tal caso l'Organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 14

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Per il conseguimento degli scopi dell'associazione e lo svolgimento della propria attività, l'associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio, incluse le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- b) proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- c) quote e contributi versati dagli associati;
- d) elargizioni e donazioni di associati e di terzi, sia persone fisiche che giuridiche od enti;
- e) contributi versati da Enti privati o pubblici, associazioni, persone giuridiche e persone fisiche;
- f) messa a disposizione e godimento di beni e di mezzi da parte di terzi e di Enti di qualsiasi genere o natura;
- g) proventi derivanti da altre attività autonome o commissionate.
- h) fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.lgs. 117/2017

ART. 16

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo in-

diretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18

Bilancio sociale e informativa sociale

Nei casi previsti dalla Legge, qualora ne ricorrano le condizioni determinate da ricavi, rendite proventi o entrate, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Nei casi previsti dalla Legge, qualora ne ricorrano le condizioni determinate da ricavi, rendite proventi o entrate, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19

Libri

L'associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli

eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al/alla Presidente e di accedere agli stessi entro giorni 10 (dieci) dalla richiesta effettuata.

ART. 20

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 22

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi

associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Anna Maria Morici

[Handwritten signature]

